



COMUNE DI RIVERGARO
Provincia di Piacenza
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE
SPORTELLO UNICO
PER L'EDILIZIA E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile Geom. Denis Pagani



L.R. 30 LUGLIO 2013, N.15 – SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA
ESTRATTO RIGUARDANTE LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E DI AGIBILITA'

Art. 23
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
(per estratto)

Il Certificato di conformità edilizia e di agibilità è richiesto per tutti gli interventi edilizi soggetti a SCIA e a permesso di costruire e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a).

L'interessato trasmette allo Sportello unico alla effettiva conclusione delle opere, e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la comunicazione di fine dei lavori corredata:

- dalla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità;
- dalla copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati, di cui all'articolo 24;
- dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento
- dell'immobile, quando prevista, presentata dal richiedente;
- dal certificato di collaudo statico di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2008 ove richiesto per l'opera realizzata;
- dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'art. 22;
- dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c).

La completa presentazione della documentazione di cui al comma 1 consente l'utilizzo immediato dell'immobile, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, ai sensi del comma 9, secondo periodo.

Art. 25
AGIBILITÀ PARZIALE
(per estratto)

1 Il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità parziale può esser richiesto:

- a) per singoli edifici e singole porzioni della costruzione, purché strutturalmente e funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti relative all'intero edificio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;
- b) per singole unità immobiliari, purché siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione relative all'intero edificio di cui fanno parte.

2. Nel caso di richiesta di agibilità parziale, la comunicazione di fine lavori individua specificamente le opere edilizie richiamate dalle lettere a) e b) del comma 1, trovando applicazione per ogni altro profilo il procedimento di cui all'articolo 23.

Art. 26
SANZIONI PER IL RITARDO E PER LA MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AGIBILITÀ

1. La tardiva richiesta del certificato di conformità edilizia e di agibilità, corredata dalla scheda tecnica descrittiva, dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di 100,00 euro per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi.

2. Trascorso tale termine il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni, applica la sanzione di 1000,00 euro per la mancata presentazione della domanda di conformità edilizia e agibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pagani geom. Denis